

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARLOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

Istituzione di un sovracanone a favore di comuni e comunità montane in relazione alla realizzazione di serbatoi artificiali a fini irrigui

ONOREVOLI SENATORI. — Come vi è ben noto, molto spesso quando si progetta la costruzione di un serbatoio artificiale in zone classificate montane vengono mosse opposizioni e sollevate proteste da parte delle popolazioni e delle amministrazioni locali.

Tali proteste trovano fondamento e giustificazione nelle seguenti essenziali considerazioni:

a) preoccupazioni per le modifiche topografiche e climatiche che possono essere provocate dalla realizzazione dell'invaso e delle opere connesse;

b) alterazione del locale assetto socio-economico;

c) sottrazione di vasti territori agricoli, fabbricati civili e infrastrutture;

d) inconvenienti di carattere igienico-sanitario;

e) turbative al patrimonio paesaggistico, faunistico e botanico.

Per contro, la realizzazione dei serbatoi artificiali si impone con sempre maggior urgenza per far fronte alle esigenze dei servizi civili e della produzione agricola ed energetica ed ogni anno la mancata regolazione delle acque, che scorrono inutilmente e a volte con gravi danni, crea perdite cospicue in settori di grande interesse per l'economia nazionale.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al fine di favorire ed incentivare iniziative pubbliche e private intese a realizzare i serbatoi del genere anzidetto nel rispetto delle esigenze delle popolazioni montane appare opportuno, come previsto per le concessioni di derivazione idroelettrica, istituire un sovracanone atto a rivitalizzare

l'economia montana, che possa rientrare in misura non eccessivamente onerosa nelle spese a carico dei concessionari di grandi derivazioni da cui traggono consistenti benefici.

Vi proponiamo, a tal fine, l'approvazione del seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Oggetto del sovracanone)*

1. A favore dei comuni e delle comunità montane di appartenenza, nel cui territorio si realizzi un serbatoio artificiale che rientri nella competenza del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, è corrisposto un sovracanone idraulico annuo rapportato alla sua capacità a carico dei titolari della relativa concessione governativa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

## Art. 2.

*(Misura del sovracanone)*

1. Il sovracanone di cui all'articolo 1 è stabilito in un minimo di lire 7,50 al metro cubo di capacità utile del serbatoio definita in sede di collaudo.

2. Il sovracanone stesso è ripartito tra il comune o i comuni sede di invaso e la comunità montana di appartenenza in ragione del 30 e del 70 per cento, rispettivamente.

3. Quando il serbatoio ricada sul territorio di più comuni o comunità montane, la percentuale di sovracanone spettante viene determinata in ragione della rispettiva superficie sommersa a pieno invaso e interessata dalle opere di ritenuta. In assenza delle comunità montane o di enti similari la loro quota spetta interamente ai comuni interessati.

## Art. 3.

*(Decorrenza e adeguamento del sovracanone)*

1. Il sovracanone verrà corrisposto ai soggetti di cui all'articolo 2 a partire dall'anno

finanziario successivo a quello in cui saranno stati approvati gli atti di collaudo dell'invaso ai sensi dell'articolo 15 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, sopra richiamato, e verrà annualmente indicizzato in base alle variazioni dell'indice nazionale del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 4.

*(Utenze multiple)*

1. Qualora il serbatoio formi oggetto di utilizzazione multipla (usi potabili e civili, irrigui, idroelettrici, sportivi, turistici e simili) il sovracanone di cui sopra sarà calcolato in proporzione dell'interesse dell'utenza irrigua da definirsi nell'atto di concessione.

Art. 5.

*(Utilizzazione del sovracanone)*

1. I comuni e le comunità montane percipienti devono destinare i sovracanoni riscossi esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonchè ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato o della regione.